



L'indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP) dell'Università di Torino per il I trimestre 2025 è:

- 3,55 gg

Fonte Dati: Area RGS Ragioneria Generale dello Stato - Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Rientrano nel calcolo dell'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti tutte le informazioni registrate in PCC relative al pagamento delle fatture effettuate dall' Unità Organizzativa responsabile. Nell'algoritmo di calcolo il numeratore riporta la somma di ciascun movimento di pagamento moltiplicato per i giorni intercorsi fra la data di pagamento e la data di scadenza, mentre il denominatore riporta la somma totale di tutti gli importi pagati nel periodo in cui è calcolato l'indicatore di tempestività. Le date di pagamento ed i relativi importi sono riferiti al singolo movimento di pagamento, rettificato da eventuali storni, registrato dall'utente su PCC. Le date di scadenza ed i relativi importi sono valorizzati con quanto comunicato dall'utente su PCC. In assenza del dato inserito dall'utente si considera la data di emissione + 30 gg. Nel caso in cui una fattura presenti più date di scadenza, ogni pagamento è attribuito alla scadenza più remota fino ad esaurimento dell'importo in scadenza. Ne consegue che, qualora l'importo di pagamento ecceda un importo in scadenza, la differenza è attribuita alle date successive. Le Note di Credito non rientrano nel calcolo dell'indice. Relativamente agli importi registrati dall'utente su PCC come sospensioni per contestazioni e contenzioso, si attribuiscono al relativo importo di pagamento i giorni di sospensione che intercorrono tra la data inizio sospensione e la data del mandato di pagamento. I giorni di sospensione possono essere impostati anche successivamente alla registrazione di pagamento. Il sistema PCC attribuisce per ogni importo sospeso per contestazioni e contenzioso i giorni di sospensione registrati dall'utente.

I pagamenti registrati come non commerciali sono esclusi dal calcolo dell'indicatore.

Normativa di riferimento: Legge di Bilancio 2019 Art. 1 comma 861 I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. [...].